



TRIBUNALE DI CATANIA

IV SEZIONE CIVILE

Il Giudice

- Letti gli atti del giudizio e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25/5/2026;
- rilevato che la parte opponente ha chiesto, ex art. 649 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- rilevato che l'art. 649 c.p.c. subordina la sospensione della provvisoria esecuzione alla sussistenza di gravi motivi;
- rilevato che la giurisprudenza di merito ha affermato che *la delibazione in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione non implica né un riesame della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. né una valutazione circa la sussistenza, in negativo, delle condizioni previste dall'art. 648 c.p.c. con riguardo alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Al contrario, siffatta valutazione presuppone l'indagine avente ad oggetto la probabile fondatezza dell'opposizione tale da far presumere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o sopravvenuta delle ragioni di credito poste a base del titolo opposto* (Trib. Perugia, Sez. II, 2/10/2020);
- ritenuto che dall'esame degli atti appare la sussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- rilevato, invero, che l'opponente risulta avere proposto, dinanzi alla locale Corte d'Appello, impugnazione del lodo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta, in applicazione del seguente principio di diritto: *In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impervia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile*

esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale (C. Cass., n. 6140/2024);

- ritenuto che, sebbene vi siano anche pronunce della Suprema Corte di segno contrario sul punto, allo stato l'impugnazione del lodo contrattuale per motivi analoghi a quelli formulati nel presente giudizio di opposizione conduce alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- ritenuto di liquidare le spese della presente fase con la decisione di merito;

P.T.M.

Accoglie l'istanza formulata dall'opponente e, per l'effetto, sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 242/2026.

Spese al merito.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.

Catania, 23 luglio 2026

Il Giudice

dott.ssa Milena Aucelluzzo